

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

1. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le Condizioni Generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel sito web www.effettoitaly.com/MAR/ nonché la proposta di acquisto e la conferma di prenotazione da parte della Effetto S.r.l. (di seguito il Tour Operator), dei servizi richiesti dal Viaggiatore.

2. FONTI NORMATIVE

La vendita di pacchetti turistici è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. "Codice del Turismo", in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili.

3. REGIME AMMINISTRATIVO

Il Tour Operator e l'Agenzia di Viaggi intermediaria venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore eventualmente si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente. Il Tour Operator e l'Agenzia di Viaggi intermediaria rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.

2. Le presenti Condizioni Generali **non** si applicano a:

- a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
- b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5 del CdT, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire ai viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
- c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

5. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)

Ai fini del presente contratto s'intende per:

- 1) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
- 2) Organizzatore, seguito denominato Tour Operator: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
- 3) Venditore, di seguito denominato Agenzia di Viaggi intermediaria: il professionista diverso dall'Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

6. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)

Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il Tour Operator consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

7. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico il Tour Operator e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un’Agenzia di Viaggi intermediaria, anche quest’ultima, forniscono al Viaggiatore le seguenti informazioni:

- 1) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
 - a) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
 - b) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
 - c) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
 - d) i pasti forniti;
 - e) le visite, le escursioni, le attività o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
 - f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
 - g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
 - h) se il viaggio è idoneo a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
- 2) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico del Tour Operator, ove presente, dell’Agenzia di Viaggi intermediaria, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- 3) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche;
- 4) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo;
- 5) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5 CdT, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
- 6) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
- 7) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del

pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso;

8) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

9) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.

8. PREZZO (ART. 39 CdT)

1) Il prezzo del pacchetto turistico è espresso in Euro ed è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato nel sito web www.effettoitaly.com/MAR/ del Tour Operator.

2) Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, il Tour Operator può aumentare il prezzo del pacchetto turistico nella misura massima dell'8% previa comunicazione chiara e precisa ed esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;

c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

3). Se l'aumento eccede l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 5..

9. PROPOSTA DI ACQUISTO, PAGAMENTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)

1) Il Tour Operator, o l'Agenzia di Viaggi intermediaria, invierà per email al Viaggiatore la proposta di acquisto di pacchetto turistico, comprendente il preventivo, le modalità di pagamento, l'importo da versare a titolo di acconto, le scadenze per eventuali ulteriori acconti e per il saldo, i dati bancari cui bonificare gli importi e un link ad un apposito modulo contrattuale elettronico, . Il Viaggiatore, acceduto al link, compilato il modulo e effettuato il pagamento, riceverà dal Tour Operator, o dall'Agenzia di Viaggi intermediaria, una email di conferma del contratto contenente i termini pattuiti nella proposta di acquisto e compilati nel modulo contrattuale elettronico.

2)La compilazione del modulo contrattuale elettronico al link indicato e il pagamento dell'acconto costituiscono da parte del Viaggiatore l'accettazione della proposta di acquisto del pacchetto turistico, mentre la conclusione del contratto di acquisto di pacchetto turistico è costituita dalla mail di conferma da parte del Tour Operator, o dell'Agenzia di Viaggi intermediaria.

3) Nell'accettare la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. .

4) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione.

10. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TOUR OPERATOR (ART. 40 CdT)

1) , Il Tour Operator si riserva il diritto modificare unilateralmente le condizioni del contratto diverse dal prezzo prima dell'inizio del viaggio ove la modifica sia di scarsa importanza. Il Tour Operator comunica la modifica al Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

2) Se, prima dell'inizio del pacchetto, il Tour Operator è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le

richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dal Tour Operator, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.

3) Ove il Viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui sopra al comma 1), il Tour Operator può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

4) Il Tour Operator informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e delle modifiche proposte di cui sopra al comma 2), della loro incidenza sul prezzo del pacchetto, di un periodo ragionevole entro il quale il Viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro tale periodo di cui alla lettera , dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4) Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

5) In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, il Tour Operator rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore.

11. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 cDt)

1) Al Viaggiatore che receda dal contratto prima dell'inizio del viaggio per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi al successivo comma 2, saranno addebitati il costo individuale di prenotazione (C.I.P.), i premi assicurativi, il costo per l'ottenimento di eventuali visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli di viaggio, il costo del biglietto incluso l'adeguamento carburante, anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione e ai supplementi, si applicheranno a titolo di penale i seguenti importi percentuali calcolati in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d'inizio del viaggio):

* 15% quota di partecipazione per cancellazioni fino a 120 giorni prima della partenza.

* 30% quota di partecipazione + tasse aeree per cancellazioni tra 119 e 90 giorni prima della partenza.

* 40% quota di partecipazione + tasse aeree per cancellazioni tra 89 e 45 giorni prima della partenza.

* 70% quota di partecipazione + tasse aeree per cancellazioni tra 44 e 15 giorni prima della partenza.

* 100% quota di partecipazione + tasse aeree per cancellazioni nei 14 giorni prima della partenza, ovvero in caso di non presentazione, ovvero in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto e/o mancanza dei documenti personali di espatrio

2) Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del viaggio, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza diritto all'indennizzo supplementare, nei casi in cui:

a) il Tour Operator abbia aumentato il prezzo del pacchetto turistico in misura eccedente il 8%;

b) Il Tour Operator abbia proposto di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e tale proposta di modifica sia stata avanzata dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non sia accettata dal Viaggiatore;

c) il Tour Operator non possa soddisfare le richieste specifiche formulate dal Viaggiatore già accettate e segnalate sul contratto;

d) nei 30 giorni precedenti la partenza siano sopravvenute circostanze inevitabili e straordinarie quali cause di forza maggiore e caso fortuito, tra le quali si indicano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e sono quindi espressamente comprese: cancellazioni o spostamenti della gara sportiva, calamità naturali, atti di guerra o terrorismo, provvedimenti di governi o altre autorità competenti, scioperi, interruzione dei trasporti, sommovimenti sociali violenti, dimostrazioni, disastri naturali (compresi incendi, inondazioni, terremoti, maremoti, tsunami, frane,

dissesti idrogeologici, uragani, cicloni, tifoni, trombe d'aria, tempeste di neve o ghiaccio, eruzioni e altri gravi fenomeni meteorologici), epidemie, pandemie, fenomeni di trasmutazione nucleare, e altri/e eventi/cause simili, analoghi/e e/o diverse, comunque riconducibili a circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere, verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza oggettivamente sostanziale nell'esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione-.

12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)

- 1) Il Viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
- 2) Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
- 3) Il Tour Operator informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
- 4) In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE

- 1) Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l'espatrio.
- 2) Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e l'espatrio di minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it/articolo/191/>.
- 3) Il Viaggiatore di nazionalità diversa da quella italiana dovrà reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le rappresentanze diplomatiche pertinenti e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
- 4) Il Viaggiatore provvederà, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento delle disposizioni per l'espatrio presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiasesicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata al Tour Operator
- 5) Il Viaggiatore dovrà in ogni caso informare il Tour Operator, eventualmente a mezzo dell'Agenzia di Viaggi intermediaria, della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico e, al momento della partenza dovrà accertarsi definitivamente di essere munito dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
- 6) Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate

attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiare Sicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nel sito del Tour Operator. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura del Viaggiatore, che dovrà inoltre, attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dal Tour Operator, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. Il Viaggiatore sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che il Tour Operator dovesse subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al suo rimpatrio.

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)

- 1) Il Tour Operator è responsabile della conformità dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici siano prestati dal Tour Operator stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
- 2) Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa il Tour Operator, direttamente o tramite l'Agenzia di Viaggi intermediaria, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, il Tour Operator pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se il Tour Operator non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che il Tour Operator dimostri che il difetto di conformità è imputabile al Viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. .
- 4) Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e il Tour Operator non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2 di cui sopra, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere una riduzione del prezzo, salvo l'eventuale risarcimento del danno..

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO E TERMINI DI PRESCRIZIONI (ART. 43 e 46 CdT)

Il risarcimento del danno derivante da mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni costituenti il pacchetto turistico è disciplinato dall'art 43 del CdT. In base all'art 46 del CdT, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)

- 1) Il Tour Operator presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
- 2)-. Il Tour Operator può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e

tramite il Tour Operator, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprono anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate negli opuscoli messi a disposizione del Viaggiatore al momento della partenza.

18. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE (ART. 47 CdT).

1. Il Tour Operator è coperto da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti con il contratto.
- 2)) Il Viaggiatore beneficia della protezione in caso d'insolvenza o fallimento del Tour Operator indipendentemente dal di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del.

19. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali da forniti dal Viaggiatore al Tour Operator formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

20. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

TOUR OPERATOR ORGANIZZATORE

EFFETTO Srl Corso Vittorio Emanuele II, 39 00186 ROMA

Tel. 06 6979291 Email: info@effettoitaly.com

Autorizzazione Amministrativa rilasciata dalla Provincia di Roma

R.U. n. 8 18/1/2011;

Polizza Assicurativa Responsabilità Civile n. 90370120-RC20 della compagnia ERGO Reiseversicherung AG

Polizza Assicurativa per insolvenza o fallimento n.6006000887/D della Filo Diretto Assicurazioni SpA

ADDENDUM A - PRATICA E GARE SPORTIVE

L'iscrizione e la partecipazione alla gara sportiva resta separata dal pacchetto turistico.

Il viaggiatore che si iscriva, pratichi o partecipi a gare sportive, anche se espressamente previste nel corso del viaggio, lo fa a proprio rischio e pericolo, ed esonera pertanto la Effetto S.r.l. da ogni responsabilità per i danni e le conseguenze derivanti dalla sua iscrizione e partecipazione all'evento sportivo.

L'eventuale cancellazione e/o modifica della data dell'evento sportivo non comporterà l'annullamento del "pacchetto turistico" né il diritto ad ottenere la restituzione delle somme già versate. Il viaggiatore, comunque, potrà sempre recedere dal Contratto di vendita del "pacchetto turistico", secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1, sopraindicato.

Il viaggiatore che si iscrive alla gara sportiva è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza delle norme che regolano le iscrizioni e la partecipazione alla gara.

La quota di iscrizione alla gara sportiva non è mai rimborsabile.

A.1 Fonti Normative

Il servizio avente ad oggetto l'iscrizione alla gara sportiva, è regolato dagli articoli 1703 - 1730 del Codice Civile, configurandosi quale rapporto di mandato tra la Effetto S.r.l. ("mandatario") ed il turista ("mandante").

A.2 Condizioni di Mandato

Il viaggiatore, sottoscrivendo la richiesta di iscrizione alla gara sportiva, dà mandato alla Effetto S.r.l. di predisporre in suo nome l'iscrizione alla gara, che dovrà essere poi perfezionata dal viaggiatore a mezzo di apposito modulo elettronico predisposto dall'organizzatore della gara.

Ferma l'applicabilità delle condizioni generali di cui sopra, il servizio di iscrizione a gare ed eventi sportivi è regolato come segue:

1) Diligenza del mandatario

La Effetto S.r.l. agisce nella qualità di mandatario del viaggiatore/mandante, impegnandosi ad eseguire la prestazione (l'iscrizione alla gara e tutti gli atti giuridici a tal fine necessari) con la diligenza media di cui all'art. 1176 c.c. (c.d. "diligenza del buon padre di famiglia"). Ne derivano doveri di attenzione e oculatezza da parte del mandatario nella predisposizione del servizio, ma lo stesso non potrà ritenersi responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore dell'evento sportivo o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, rispondendo esclusivamente in caso di grave violazione del dovere di diligenza.

2) Modificazioni del programma, rinvio e revoca della gara

Il mandatario non potrà ritenersi responsabile di eventuali sopravvenute modificazioni del programma di gara, nonché del rinvio della data dell'evento o della disdetta dello stesso, dovuti a decisioni dell'organizzatore. In nessuno di tali casi il mandante avrà diritto al rimborso da parte del mandatario della quota di iscrizione alla gara.

Il mandatario non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte da terzi con i quali ha contrattato, salvo il caso in cui l'inaffidabilità delle stesse non gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

3) Revoca in caso di calamità naturale, atti di guerra e/o terrorismo, epidemie

Il mandatario non si assume alcuna responsabilità relativamente alla possibile revoca della gara dovuta al verificarsi di calamità naturali o altri eventi di forza maggiore, quali avverse condizioni climatiche, trombe d'aria, uragani, terremoti, inondazioni, alluvioni, incendi ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra e/o di terrorismo, epidemie di vario genere e, comunque, ogni altra causa di forza maggiore o circostanza fortuita non prevedibile in base al criterio di ordinaria diligenza.

4) Revoca disposta da Pubblica Autorità

Il mandatario non è responsabile della revoca della gara o del rinvio della stessa in virtù di disposizioni inibitorie della Pubblica Autorità per motivi di ordine pubblico o per qualsiasi altra motivazione.

5) Danni alla salute

Il mandante dichiara di essere in condizioni di salute ottimali; di essere sufficientemente allenato per la partecipazione all'evento e di non aver ricevuto dichiarazioni contrarie da parte di personale medico qualificato. Il mandatario declina ogni responsabilità, sia civile che penale, riguardante i rischi per la salute del concorrente in connessione con la partecipazione all'evento. Il concorrente è consapevole che la partecipazione alla gara comporta dei rischi (ad esempio: cadute; pericolo di collisione con veicoli, pedoni, altri concorrenti ed oggetti fissi; pericoli derivanti da superfici bagnate, ghiacciate o insidiose; rischi causati dagli spettatori e dalle condizioni meteorologiche; caduta di alberi o altri oggetti) ed espressamente li accetta e ne assume ogni responsabilità.

Il mandatario non assume alcuna responsabilità riconducibile all'inabilità fisica del mandante, tanto se conosciuta al momento della sottoscrizione del contratto, tanto se sopravvenuta.

Il mandatario fornisce una copertura assicurativa per il trattamento sanitario del concorrente, con massimale limitato a € 10.000,00. Resta in capo al mandante l'onere di valutare l'opportunità di munirsi di una copertura assicurativa integrativa per il trattamento sanitario.

6) Privacy

La gara sportiva prevede la pubblicazione di classifiche e registrazione di immagini. Il viaggiatore acconsente alla ripresa, alla riproduzione e all'utilizzo - anche da parte di terzi- di tutte le registrazioni video, audio e fotografiche che verranno effettuate nel corso dello svolgimento del programma , su qualsiasi tipo di supporto e senza limiti geografici e/o temporali, per qualsiasi scopo legittimo, e senza remunerazione.